



Diritti dei Minori – Cremona & Mantova

**STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
“Bi. Genitori Diritti dei Minori Cremona & Mantova” ODV
C.F. 90009910192**

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita, ai sensi del D.Lgs.117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, **Bi.Genitori Diritti dei Minori – Cremona & Mantova** associazione per la Bigenitorialità e la tutela dei figli nella separazione che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione prevede che il trasferimento delle sedi in altro Comune della Regione Lombardia può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici.

ART. 2 - FINALITA' E ATTIVITA'

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento dell'attività di volontariato in favore di tutti coloro che vogliono vivere la propria paternità o maternità con consapevolezza, responsabilità e partecipazione, o comunque sostengono questi principi, cercando quindi, di mantenere un rapporto adeguato con i figli, rendendosi disponibili agli "oneri", necessari in termini di tempo libero, amicizie, impegno sul lavoro, carriera, in modo che i figli mantengano buoni ed

adeguati rapporti con le figure genitoriali. A tal fine i genitori collaborano tra di loro all'educazione dei loro figli (art. 29 e 30 della Costituzione Italiana)

L'Associazione si ispira e riconosce moralmente i seguenti Atti internazionali ufficiali:

1. **Convenzione sui diritti del fanciullo**, siglata a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con L. 176/1991, che determina il principio del superiore interesse del minore, nonché il diritto del minore ad intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo quando ciò sia contrario al suo interesse;
2. **Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli**, siglata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata dall'Italia con L. 77/1996 che disciplina le procedure che concernono i minori dinanzi all'Autorità Giudiziaria;
3. L. n.184/1983 “**Diritto del minore ad una famiglia**” e L. n.149/2001 “**Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile**” che privilegiano la funzione di protezione degli interessi del minore, che si traduce nell'attenzione a ricercare le soluzioni più adeguate per evitare un distacco traumatico dalla famiglia di origine e dall'ambiente nel quale il minore ha vissuto, attribuendogli il diritto di mantenere il proprio mondo, nel rispetto della sua storia, dei suoi legami familiari, dell'ambiente sociale ed affettivo che concorrono a costituirne l'identità;

L'Associazione considera altresì quali principi ispiratori la legislazione ed i provvedimenti di Regione Lombardia, improntati a valorizzare e sostenere il nucleo familiare e le sue componenti in condizioni di fragilità, riconoscendo l'importanza del ruolo genitoriale, il perseguitamento di un'esistenza dignitosa ed il recupero dell'autonomia abitativa:

- I. r. n. 23/1999 “**Politiche regionali per la famiglia**”;
- I.r. n. 34/2004 “**Politiche regionali per i minori**”;
- I.r. n. 18/2014 “**Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori**”;
- D.G.R. n. X/4821 del 15/02/2016 “**Approvazione delle Linee Guida per promuovere i diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia**”.

Queste finalità si raggiungono in via esclusiva o principale con le seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi le 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, promuovendo anche la formazione dei soci a incontri, seminari e convegni sulla tutela dei diritti dell'infanzia;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 Aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8. marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, promuovendo anche attività tese a valorizzare le funzioni e il principio delle pari opportunità genitoriali;
- z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata
 - Promuovere ed incentivare la creazione di una cultura della separazione rispettosa dei diritti dei soggetti più deboli, mirante alla effettiva salvaguardia dei figli e, più specificamente, dei minori nella separazione. In particolare, per questi ultimi, di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori e quindi ricevere cure, educazione, istruzione, affetto e disponibilità al dialogo da ciascuno di essi. Ciò in sintonia con quanto stabilito dagli articoli 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione Italiana e dalla "Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia", ratificata dall'Italia con Legge n° 176 del 27.5.91, e dagli articoli del Codice in materia di separazione e divorzio.
 - Fare emergere l'importanza per l'educazione e la crescita psicofisica del bambino, la funzione educativa che devono svolgere entrambi i genitori, ponendosi tra loro in relazione di assoluta egualianza soprattutto nei confronti dei figli (bigenitorialità);
 - Confermare e diffondere il diritto alla bigenitorialità dei figli e dei genitori;
 - Promuovere la cultura della solidarietà e sussidiarietà a vantaggio dei soggetti più svantaggiati, con la creazione di reti di servizi e di opere, atte a favorire l'assistenza morale e materiale dei soggetti sopraccitati che versino in particolare stati di necessità, fornendo assistenza umana e sociale ai genitori che, per qualsivoglia ragione, si trovano in difficoltà nello svolgimento della funzione naturale di genitori;
 - Favorire una migliore qualità della vita dei minori;
 - Tutelare e promuovere i diritti dei genitori non conviventi e non affidatari;

- Promuovere attività educative, culturali e scientifiche, tese a valorizzare le funzioni genitoriali, di cui all'art. 30 della Costituzione Italiana, anche attraverso interventi realizzati da specialisti del settore;
- Formazione continua dei soci e degli altri interessati attraverso la realizzazione di incontri formativi al fine di promuovere e approfondire uno stile di vita ispirato e fondato su valori laici;
- Realizzazione di incontri di informazione, ricerche, conferenze, giornate di studio, seminari, dibattiti, convegni su tematiche inerenti la diffusione di una cultura basata sulla tutela dei diritti della infanzia ed in particolare finalizzata alla prevenzione del disagio giovanile;
- Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati.
- Per il perseguitamento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie;
- L'adesione ad altri organismi, nazionali e internazionali, dovrà essere approvata dall'assemblea.

ART.3 - ATTIVITA' DIVERSE

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse d quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art.8 del D.Lgs.1 17/2017;
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguitamento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - ASSOCIATI, PROCEDURE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

2. Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, c merito alla prima seduta utile;
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore;
3. L'ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo;
4. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione;
6. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
 - Dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
 - Mancato versamento della quota associativa;
 - Morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - Esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri;
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
 - Partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati;
 - Godere del pieno elettorato attivo e passivo; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - Recedere dall'appartenenza all'associazione;
 - Esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Comitato Direttivo.
3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
 - Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - Rispettare le delibere degli organi sociali;
 - Partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - Non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 - VOLONTARI ASSOCIATI E ASSISURAZIONE OBBLIGATORIA

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati;

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario;
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa tramite regolamento che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs.117/2017;
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs.117/17;
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 8 - GLI ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'associazione:
 - Assemblea degli associati
 - Consiglio Direttivo
 - Presidente
 - Organo di controllo (eventuale nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 117/2017)
 - Organo di revisione (eventuale nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017)
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate;
3. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri;
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario;
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail;
4. L' assemblea dei Soci può avvenire in video-conferenza con i gruppi territoriali, fuori dalla provincia sede dell'Associazione, regolarmente costituiti;

5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario;
6. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera;
7. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa;
8. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati;
9. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione;
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione;
11. È ordinaria in tutti gli altri casi;
12. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti;
13. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati;
14. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto;
15. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - Approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - Delibera sull'esclusione degli associati;
 - Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs.117/2017;
2. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato;
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri;
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta;
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve;
6. La riunione del Comitato Direttivo, può avvenire in video-conferenza per i membri residenti fuori della provincia sede dell'Associazione.
7. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decaduta automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile;
8. Il Comitato Direttivo ha seguenti compiti:
 - Elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
 - Amministra l'associazione;
 - Predisponde il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - Realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - Decide in merito alle attività diverse previste all'art.3
 - Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - Decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore dalla normativa vigente.
9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - IL PRESIDENTE

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti;
2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto;
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta;
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni;
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del D.Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assembleaassegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - Al superamento dei limiti di cui all'art.31 del D.Lgs.117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs.117/2017.
 - Attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

- L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - ORGANO DI REVISIONE

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'articolo 31 del dlgs117/2017 E' formato in caso di nomina da un revisore o società legale dei conti iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'assemblea all'organo di controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - RISORSE

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16,17 e 36 del D. Lgs.117/2017;
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15 - BILANCIO D'ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1^o gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno;
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.117/2017;
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Comitato Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs.117/2017;
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art.6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - BILANCIO SOCIALE

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOLIMENTO

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.


2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Piadena Drizzona 25 settembre 2020

Il Presidente
Massimo Brugnini




Il Segretario
Giuseppe Lamera



- 7 OTT. 2020

EGISTRATO A CREMONA IL AL N° SERIE

PERSATI € )

IDENTIFICATIVO TELEMATICO )



PER DELEGA DEL DIRETTORE

L'IMPiegato PREPOSTO
M. Cristina GARRUTO

